



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

(Approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione nr.... del 27.03.2023)

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - PRINCIPI

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 – CRITERI GENERALI

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 6 - CONTRIBUTI ORDINARI: CONCESSIONE

ART. 7 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

ART. 8 – CONTRIBUTI STRAORDINARI: CONCESSIONE

**ART. 9 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI. OBBLIGO DI
RENDICONTAZIONE**

ART. 10 – PATROCINIO: CONCESSIONE.

ART. 11 - EROGAZIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI (CONTRIBUTI INDIRETTI)

ART. 12 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

ART. 13 – CONCESSIONE DELL'USO DEL LOGO DELL'UNIONE

ART. 14 – CONTROLLI SULLA ATTIVITÀ SVOLTA

ART. 15 - DECADENZA

ART. 16 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

**ART. 17 – ADESIONE A SOGGETTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO, A SOGGETTI CHE
OPERANO PER ATTIVITÀ SPECIFICHE E CONVENZIONI PER ATTIVITÀ**

SOVVENZIONATE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le funzioni, le materie e le attività conferite dai singoli Comuni all'Unione Pedemontana Parmense e, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici, a favore di soggetti pubblici e privati, nell'ambito dei principi della Carta Costituzionale e tenendo conto del vigente quadro normativo.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a. ai contributi concessi dall'Unione per lo svolgimento dei compiti istituzionali o amministrativi che essa, con apposito atto, ha affidato o delegato ad altri soggetti;
- b. ai contributi concessi in conseguenza della partecipazione dell'Unione a società, consorzi, associazioni, comitati od altri enti e soggetti;
- c. ai contributi dovuti in virtù di leggi statali o regionali.

3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990

3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Unione garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

4. In particolare, l'Unione concede, nell'ambito delle proprie competenze, possibilità di bilancio e limiti normativi, i contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati che perseguono esclusivamente finalità di interesse e rilevanza pubblica.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **Contributi ordinari:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti ordinari e ricorrenti esercitate dal soggetto richiedente;
- b) **Contributi straordinari:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente ovvero a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e/o il prestigio dell'Unione e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore dell'Ente e l'unanime condivisione, di norma organizzate sul territorio dell'Unione Pedemontana Parmense;
- c) **Patrocinio:** rappresenta la manifestazione di apprezzamento dell'Amministrazione dell'Unione ad un'iniziativa, in segno di riconoscimento del valore morale, civile, sociale o culturale della stessa ed è espressione della simbolica adesione dell'Unione Pedemontana Parmense all'iniziativa proposta.
- d) **altri benefici e vantaggi economici (contributi indiretti):** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.

Articolo 4 – Criteri generali

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici comunque denominati è ammessa valutando prioritariamente con attenzione i seguenti criteri generali:

- 1. il grado di rispondenza dell'iniziativa all'interesse pubblico;
- 2. il grado di rispondenza dell'iniziativa ai valori a cui si ispira lo Statuto dell'Unione.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti:

- a) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001 ed enti pubblici in genere;
- b) enti ed organizzazioni che tutelino interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
- c) associazioni e fondazioni, che, di norma, abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio dell'Unione Pedemontana Parmense;
- d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che, di norma, abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio dell'Unione Pedemontana Parmense, fiscalmente registrate;
- e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che, di norma, abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio dell'Unione Pedemontana Parmense che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti e organizzazioni politiche o sindacali, nonché i soggetti i cui legali rappresentanti o presidente svolgano funzioni di amministratore dell'Unione o dei Comuni dell'Unione.

Articolo 6 – CONTRIBUTI ORDINARI: concessione

1. La Giunta dell'Unione, tenuto conto anche degli indirizzi programmatici del Consiglio dell'Unione, stabilisce in sede di PEG, le risorse da destinare alla concessione di contributi e dei vantaggi economici. Entro 31 luglio, in sede di assestamento di bilancio, la giunta può definire ulteriori adeguamenti dell'importo. È fatta salva la facoltà della Giunta di riservare una quota, comunque non preponderante, all'assegnazione di contributi straordinari, senza previa pubblicazione di un bando.

2. Annualmente, a seguito delibera della Giunta dell'Unione in cui si definiscono linee programmatiche indirizzi e importi, il Responsabile del settore competente adotta e pubblica un *BANDO* per la concessione di contributi ordinari.

3. Nel bando sono di norma indicati:

- a) l'ambito di intervento e il relativo Settore dell'Unione per il quale è previsto il contributo;
- b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
- c) la percentuale di finanziabilità del progetto presentato, evidenziando che l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;
- d) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- e) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo e i relativi punteggi;
- g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

4 .La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ente, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. Nel bando può essere stabilita la concessione di un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata.

6. Per la valutazione delle richieste di contributo, può essere istituita una *Commissione di Valutazione* nominata dal Responsabile stesso, che dopo aver verificato la regolarità di ogni domanda e la completezza della documentazione, procede alla formazione della graduatoria da approvarsi con apposita *determinazione*, che deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato domanda, l'iniziativa proposta, il punteggio ottenuto e il relativo contributo assegnato.

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 relativamente alla valutazione dei criteri generali, nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, l'Unione adotta di norma i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- livello di **coinvolgimento dell'interesse pubblico**;
- **realizzazione nel territorio dell'Unione Pedemontana Parmense** o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio dell'Unione, le stesse devono tradursi in ricadute positive per i cittadini e il territorio dell'Unione;
- livello di **coinvolgimento del territorio nell'attività programmata**;
- livello di **coerenza con le linee programmatiche dell'Unione**, ovvero anche **non in contrasto con le finalità**, le politiche, i programmi e i progetti dell'Unione;
- **quantità e qualità delle attività** e delle iniziative programmate;
- **originalità e innovazione** delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di **prevalenza dell'autofinanziamento** rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto **in aggregazione fra più associazioni** e/o soggetti;
- **quantità di lavoro svolto** o da svolgersi direttamente da parte del **soggetto richiedente** per la realizzazione dell'attività programmata;
- **quantità di lavoro svolto** o da svolgersi da parte di **volontari** per la realizzazione dell'attività programmata;
- **gratuità** o meno delle attività programmate;
- **accessibilità** alle persone diversamente abili.

2. Nella adozione delle linee di indirizzo per la redazione dei bandi, la Giunta dell'Unione può prevedere, in aggiunta ai criteri sopra elencati, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Articolo 8 – CONTRIBUTI STRAORDINARI: concessione

1. I contributi straordinari sono concessi con atto di Giunta dell'Unione, sulla base delle risorse disponibili in bilancio. L'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo.

2. I soggetti interessati devono presentare una domanda all'Unione per il quale è richiesto il contributo straordinario, di norma, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3. La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di recare beneficio ai cittadini e al territorio dell'Unione Pedemontana Parmense;
- c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto.
- d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

4. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, l'Unione, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

6. La Giunta decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 4 e 7.

7. Nella motivazione della deliberazione di concessione o di diniego del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

Articolo 9 – EROGAZIONE dei contributi ordinari e straordinari. Obbligo di rendicontazione.

1. I contributi ordinari e straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del settore competente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione.

2. I soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al/alla Responsabile del settore competente la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo e la rendicontazione dell'eventuale scostamento dal piano preventivo dei conti;
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
- d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi per i tre anni successivi, salvo giustificato motivo.

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile del settore competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso a proprio insindacabile giudizio.

5. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 10 – Patrocinio: concessione.

1. Consiste nella concessione del logo dell'Unione sul materiale inerente un'iniziativa, manifestazione o evento. Il Patrocinio non è oneroso per l'Unione. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Unione.

2. Il patrocinio è concesso dalla Giunta dell'Unione. In casi di particolare urgenza, può essere concesso con atto del Presidente o di un Assessore. Le istanze di patrocinio devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa e devono essere corredate da opportuna documentazione.

3. La concessione del patrocinio può causare danno all'immagine dell'Unione nel caso di fatti riprovevoli, pertanto, nell'atto di concessione del patrocinio occorre specificare che l'Unione si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.

Articolo 11 - Erogazione di altri benefici economici (contributi indiretti)

1. Alla erogazione dei contributi indiretti si applicano le disposizioni previste per i contributi straordinari. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del Codice Civile.

2. In caso di concessione temporanea di spazi o locali e strutture, si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, contenuti nei regolamenti dell'Unione e in generale nella vigente normativa.

Articolo 12 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte dell'Unione per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso contributi e collaborazioni deve essere ben visibile il logo dell'Unione Pedemontana Parmense, con scritta ed epigrafe sopra al logo stesso: *"Con il contributo*

dell'Unione Pedemontana Parmense / "In collaborazione con l'Unione Pedemontana Parmense / "Con il patrocinio dell'Unione Pedemontana Parmense".

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata all'Unione.

4. L'Unione è sollevata da qualsiasi responsabilità o azione risarcitoria in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, patrocinio e benefici comunque denominati.

5. Tutte le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

Articolo 13 - Concessione dell'uso del logo dell'Unione

1. Il logo nella sua corretta versione può essere richiesto all'Unione.

2. Il bozzetto del materiale promozionale deve di norma essere vistato e autorizzato prima della stampa dall'Ufficio Comunicazione dell'Unione, al quale occorre inviare un PDF a bassa risoluzione, all'indirizzo: segreteria@unionepedemontana.pr.it

3. E' vietato l'uso del logo senza previa autorizzazione dell'Unione.

4. E' sempre vietata la riproduzione e l'uso del logo dell'Unione per fini politici.

Articolo 14 – Controlli sulla attività svolta

1. L'Unione Pedemontana Parmense può effettuare verifiche finalizzate ad accertare quanto dichiarato nelle istanze presentate e altresì finalizzate a verificare che l'attività svolta dal beneficiario sia stata effettuata conformemente a quanto dichiarato nella propria istanza.

Articolo 15 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.10, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

- a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi, con apposita Delibera di Giunta, i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
- b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.

2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza,

procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte dell'Unione.

3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per i tre anni successivi.

Articolo 16 – Amministrazione trasparente

1. I criteri e le modalità per l'erogazione, nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.

Articolo 17 - Adesione a soggetti senza finalità di lucro, a soggetti che operano per attività specifiche e convenzioni per attività sovvenzionate finalizzate al raggiungimento dell'interesse pubblico

1. La Giunta dell'Unione può deliberare l'adesione dell'Unione ad associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro, a soggetti che agiscono per la realizzazione di progetti finalizzati al raggiungimento dell'interesse pubblico.

2. Con l'atto deliberativo con cui si approva l'adesione o la collaborazione per progetti specifici, ovvero con atti successivi, è possibile prevedere la stipulazione di specifiche convenzioni, l'erogazione di quote sociali, di contributi o la realizzazione di specifiche iniziative in collaborazione tra il soggetto e l'Amministrazione.

3. La Giunta dell'Unione può deliberare l'approvazione di convenzioni che prevedono sovvenzioni a favore dei soggetti quali associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro, a soggetti che agiscono per la realizzazione di progetti finalizzati al raggiungimento dell'interesse pubblico allorché l'Unione si fa carico dell'onere derivante da una attività svolta, ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici.

Articolo 18 - Disposizioni finali e norme transitorie

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le funzioni, le materie e le attività conferite dai singoli Comuni all'Unione Pedemontana Parmense.

2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del presente Regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

3. Ogni contributo attualmente concesso per effetto di atti, convenzioni, contratti ed affini vigenti, continuerà ad essere erogato sulla base degli stessi, fino alla loro naturale scadenza.

4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.